

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI A SOGGETTI ESTERNI

Art.1 Oggetto, finalita' ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento da parte dell'Amministrazione, degli incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e degli incarichi di servizi tecnici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs.163/2006.

2. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e, per gli incarichi professionali, del programma approvato annualmente dall'Istituto Paolo Ricci .

3. L'oggetto dell'incarico deve rispondere agli obiettivi specifici dell'amministrazione.

L'Istituto Paolo Ricci puo' effettuare in occasione della presentazione del bilancio preventivo una programmazione generale dei fabbisogni, nell'ambito della quale individua le figure professionali da reperire all'esterno dotate di elevate competenze, conoscenze e professionalità che si rendono necessarie per lo svolgimento di specifici progetti e attività, fissandone il limite di spesa.

4. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa.

5. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidati:

- a) a soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita Iva, o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
- b) a soggetti esercenti l'attività mediante prestazioni di natura continuativa caratterizzate dal potere di coordinamento dell'Amministrazione.

5. Restano esclusi dal presente regolamento gli incarichi conferiti:

- per il patrocinio dell'Amministrazione;
- per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione;
- per incarichi di docenza
- per collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola prestazione o azione, caratterizzate da un rapporto intuitu personae.

6. Non costituisce attività di consulenza gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione nonché le attività che hanno per oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

Articolo 2 - Presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali ad esperti, sulla base della programmazione effettuata dal Consiglio, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;
 - b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Al riguardo, il Settore conferente, qualora non abbia personale al suo interno in quantità o qualità idoneo, dovrà richiedere previamente l'accertamento di carenza in organico da parte del Servizio Centrale Risorse Umane, che avvia una specifica ricognizione nelle banche dati dei dipendenti finalizzata alla ricerca delle professionalità richieste;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Art.3 Responsabile del Procedimento

Il livello apicale dell'Ente può riservarsi la responsabilità dell'istruttoria, oppure assegnarla ad altri; in assenza di specifica assegnazione le funzioni di Responsabile del Procedimento spettano al funzionario preposto alla Unità Organizzativa di riferimento.

Articolo 4 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, di regola, con specifici avvisi pubblicati, finalizzati alla realizzazione di elenchi, da aggiornare di norma con cadenza annuale, nei quali sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto;
 - e) le professionalità richieste.

Articolo 5 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, attraverso la valutazione diretta del Responsabile o se necessario di apposita commissione.

La valutazione sarà effettuata in base al curricula, alle proposte operative e proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:

- a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
- b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;

2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Settore.

4. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo e degli articoli 2 e 3 gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Articolo 6 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciarmente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte

di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- d) per incarichi di docenza;
- e) per prestazioni lavorative che richiedano un compenso non superiore a 5.000,00€.

Articolo 7 - Formalizzazione dell'incarico

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

- della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
- del luogo di espletamento dell'incarico;
- dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
- delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
- del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Articolo 8 - Norme procedurali

1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione assunta dal Segretario-Direttore amm.vo.

Gli incarichi oggetto del presente regolamento, **con esclusione** di quelle previste all'art.1, comma 5, sono efficaci a decorrere dalla pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

2. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

3. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

4. L'Amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.